



COMUNE DI CASAPESENNA

Provincia di Caserta

Codice Fiscale e Partita IVA : 81001750611

Tel: Centralino 081/8165611- Sindaco 081/8165627 -Fax 081/ 8165640

E-Mail: comune-casapesenna@libero.it

Originale

Copia

VERBALE DI CONSIGLIO COMUNALE

Delibera N. 05 del 20/03/2015

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE

L'anno **duemilaquindici addì 20 del mese di Marzo alle ore 17.15** il Consiglio Comunale, convocato nei modi e termini di legge, si è riunito nella Sala Consiliare nelle persone dei sigg

				Presente	Assente
1	Fontana	Domenico	Presidente	X	
2	De Rosa	Marcello	Sindaco	X	
3	Zagaria	Giustina	Vice Sindaco	X	
4	Zagaria	Raffaella	Consigliere	X	
5	Nocera	Nicolina	Consigliere	X	
6	Diana	Michele	Consigliere	X	
7	Cilindro	Sebastiano	Consigliere		x
8	Massaro	Bernardo	Consigliere	X	
9	Cirillo	Giuseppe	Consigliere	X	
10	Garofalo	Antonio	Consigliere	X	
11	Petrillo	Battistina	Consigliere	X	
12	Cangiano	Raffaele	Consigliere	X	
13	Donciglio	Rosa	Consigliere	x	

Totale : Presenti Assenti

Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Anna Damiano , il quale provvede alla redazione del Presente verbale dando atto, altresì, che sono:

Carica	Presente	Assente
Assessore Esterno Capoluongo M. Michela	x	

Domenico Fontana nella Sua qualità di Presidente del Consiglio, assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, invita i convenuti a deliberare sull'oggetto.



Comune di Casapesenna
(Provincia di Caserta)

Codice Fiscale: 81001750611 Partita IVA: 03447760616

Proposta. N° 5 del

() Giunta

(X) Consiglio

Addi 20/03/2015 Ore 17.15

Annotazioni:

Il Segretario Comunale
Dr. _____

Proponente: Servizio _____

Area _____

Il Proponente _____

Il Relatore _____

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE

ISTRUTTORIA

Pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D Lgs 18.08.2000, n. 267

Parere di Regolarità Tecnica:

Responsabile Area _____ : FAVOREVOLE

Data 20-3-15

Responsabile Servizio _____

Data _____



Firma

Firma

Parere Regolarità Contabile: FAVOREVOLE

Data 20-3-15



Firma

Illustra l'argomento il Vice-Sindaco che evidenzia le novità del regolamento che si propone di approvare.

Chiede di intervenire il Consigl. Cangiano che chiede in quale ruolo e con quale delega il vice-sindaco relaziona sul regolamento delle entrate. Poi chiede alcuni chiarimenti sul contenuto di esso, non avendo partecipato ai lavori della Commissione. Egli non comprende quale sia il criterio adottato per la determinazione del numero delle rate; chiede il motivo per cui non sia stato previsto l'ISEE come criterio per l'ammissione al rateizzo; chiede se i contribuenti che hanno beneficiato del precedente condono, anche senza rispettarlo, possono chiedere un nuovo rateizzo. Egli ritiene sbagliato attribuire al potere discrezionale del dirigente l'ammissione al rateizzo e la determinazione del numero delle rate.

Il Vice-sindaco risponde al Consigl. Cangiano affermando che il numero delle rate varia a secondo del debito tributario e che si è ritenuto opportuno non valutare la situazione patrimoniale del contribuente ma ammettere tutti al beneficio della rateizzazione, anche coloro che non hanno rispettato il condono precedente. Il regolamento non lo prevede espressamente ma non lo vieta neanche.

Il Consigl. Cangiano chiede di integrare il regolamento all'art. 21 specificando che alla rateizzazione possono accedere anche coloro che hanno abbandonato il condono precedente. Egli dichiara di votare sfavorevolmente all'approvazione del regolamento in quanto non capisce come sono stati determinati gli scaglioni e perché non c'è nessuna differenziazione tra chi ha un maggiore e un minore debito tributario.

Interviene il Sindaco che evidenzia come il Consigl. Cangiano non abbia partecipato ai lavori della Commissione 2 volte su tre, anche se per motivi personali. Il nuovo regolamento si propone di semplificare e agevolare i pagamenti dei tributi da parte dei cittadini e, nello stesso tempo, di incassare più facilmente entrate importanti per le casse comunali. Si poteva fare un regolamento migliore ma lo schema proposto è quello ritenuto buono dalla maggioranza per cui soffermarsi sul numero delle rate o sugli scaglioni è superfluo. In futuro si potranno apportare ulteriori modifiche.

Il Presidente mette a votazione l'approvazione dell'integrazione all'art. 21 come proposta dal Consigl. Cangiano.

Votazione: n. 4 favorevoli. N. 8 non favorevoli

Proposta non approvata

Il Presidente mette a votazione l'approvazione del regolamento come proposto dalla maggioranza

Votazione: n. 4 non favorevoli e n. 8 *favorevoli*

Proposta approvata

Votazione sull'immediata esecutività: stesso risultato della precedente votazione

Delibera approvata e resa immediatamente esecutiva.

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 149 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 (T.U.E.L.) il quale introduce i principi generali in materia di finanza propria e derivata per gli Enti Locali, ed in particolare il comma 2 che stabilisce il principio di autonomia finanziaria ed il comma 4 che definisce le entrate dei Comuni e delle Province;

VISTI gli articoli n. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, e n. 50 della Legge 27.12.1997, n. 449, nonché le successive modifiche ed integrazioni di cui alla L. 23.12.1999, n. 488, alla L. 23.12.2000, n. 388, ed alla L. 28.12.2001, n. 448, concernenti la potestà regolamentare delle Province e dei Comuni in materia di entrate di rispettiva competenza;

PRESO ATTO dei principi contenuti nella Legge 27.07.2000, n. 212, recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente;

RICHIAMATE le varie disposizioni in materia fiscale e tributaria previste nel D.L. 04.07.2006, n. 223 (Decreto Bersani), come convertito dalla Legge 04.08.2006, n. 248, che interessano anche gli Enti Locali;

ATTESO CHE la L. 27.12.2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) ha introdotto molte ed importanti novità nella disciplina generale della fiscalità degli Enti Locali;

VISTO in particolare il disposto degli articoli da 101 a 108, da 142 a 152, da 156 a 184, da 189 a 192, e 311 della citata Legge n. 296/2006, nonché della nota 31.01.2007 prot. 1184 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che interessano vari aspetti relativi alla regolamentazione delle entrate comunali;

RITENUTO opportuno uniformare gli aspetti generali delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune (con esclusione quindi dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali) alle varie disposizioni di legge di cui sopra e recependo altresì in maniera unitaria quei principi di Legge che disciplinano alcune materie comunque interessanti le entrate locali, fra cui il contenzioso, l'applicazione delle sanzioni, ecc.;

RITENUTO dover inserire tale disciplina generale delle entrate comunali di tipo tributario e di tipo patrimoniale in un apposito Regolamento, al fine di costituire una sorta di "testo unico" di riferimento utile al contribuente, oltre che agli Uffici nell'espletamento dell'attività amministrativa;

PRESO ATTO del 2° comma dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 che sancisce che i regolamenti comunali vanno approvati con deliberazione non oltre il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione;

RAVVISATO il successivo comma 8 dell'art. 27 della L. 28.12.2001, n. 448 – che sostituisce il comma 16, articolo 53, della L. 23.12.2000, n. 388 - secondo cui i regolamenti relativi alle entrate comunali vanno adottati con deliberazione

Entro la data fissata dalle norme statali per l'approvazione del Bilancio e, anche se approvati all'inizio dell'esercizio ma entro il suddetto termine, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento;

Udito il Sindaco che ha fornito ai consiglieri un'ampia e motivata illustrazione dell'opportunità di adottare il Regolamento in oggetto, al fine di costruire una disciplina generale delle entrate del Comune;

Ravvisata la competenza a provvedere in merito così come chiarito con la circolare ministeriale n. 101/E del 17/04/1998;

Visto il parere di regolarità tecnica rilasciato dal responsabile del servizio ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.Lgvo 267/00;

Con Voti n.8 favorevoli n.4 non favorevoli (gruppo minoranza) resi palesemente;

DELIBERA

Di adottare il "Regolamento per la disciplina Generale delle Entrate" in argomento, nel testo allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Dare atto che il presente regolamento generale delle Entrate Comunali entra in vigore il primo gennaio 2015, e si applica anche ai rapporti di imposta pendenti alla data del primo gennaio 2015;

Dare atto che l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il Regolamento sulle entrate comunali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 01/07/1998 modificato con delibera di consiglio comunale n. 07 del 26/02/2000 e delibera della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 09 del 26/09/2013

Di trasmettere, trattandosi di regolamento che disciplina le entrate tributarie, in esecuzione dell'art.52, comma 2 del D.Lgvo 15.12.97 n. 446, copia della presente entro trenta giorni, al Ministero dell'economia e delle Finanze.

Dipartimento per le politiche fiscali- Ufficio federalismo fiscale viale Europa n.242 00144 Roma Eur;

Dare atto che sul presente atto deliberativo il responsabile del servizio finanziario ha rilasciato il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49-1 comma del D.Lgvo 267/00 e il Revisore dei conti ha espresso parere favorevole.

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgvo 267/00 con votazione separata e successiva che ha dato gli stessi risultati della prima.

Comune di Casapesenna*Provincia di Caserta*

COMUNE DI CASAPESENNA
Provincia di Caserta
Prot. N. 1354
del 12 MAR. 2015

SINDACO

12/3/15

l'Organo di revisione

11/03/2015

al Segretario Comunale
SEDE

Si trasmette il parere alla proposta di deliberazione relativa all'approvazione del nuovo regolamento delle entrate da protocollare per il consiglio comunale.

il revisore unico
dr.ssa Enza Perna

Comune di Casapesenna
Provincia di Caserta

parere dell'organo di revisione

Al segretario comunale

Proposta di deliberazione aventi ad oggetto

"approvazione regolamento generale delle entrate"

Con il provvedimento in esame ,sottoposto a codesto organo di revisione in data 10/03/2015, il Consiglio Comunale *ratione materiae* abroga il regolamento generale delle entrate approvato con deliberazione di CC n.49 del 01/07/1998 e modificato con deliberazione di CC. N. 07 del 26/02/2000 da ultimo modificato con delibera di commissione straordinaria n.09 del 26/09/2013.

Ai sensi dell'art.3 c.1 lett.O del DL 10 ottobre 2012 n.174 , risulta modificato l'art.239 del D.lgs 18 agosto 2000 n.267, e pertanto all'organo di revisione è richiesta l'espressione di "... pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di7) proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali"

Visti

- L'art.52 del D.lgs 446/1997
- la proposta di deliberazione
- il regolamento generale delle entrate vigente
- i relativi pareri di regolarità
- il nuovo regolamento in adozione
-

considerato

che l'ente è in esercizio provvisorio per cui l'adozione del nuovo regolamento avrà effetto dal primo gennaio dell'anno in corso per il differimento, a seguito di norme statali, del termine di approvazione del bilancio di previsione 2015

il dissesto finanziario ed i relativi termini di operatività dell'OSL circa l'incasso di entrate di propria spettanza



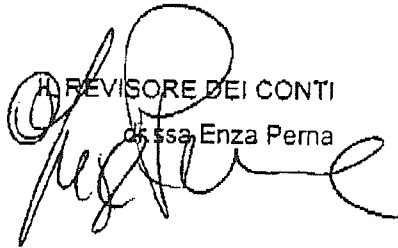
Comune di Casapesenna*Provincia di Caserta**esprime parere favorevole*

in merito a tutto quanto riportato nella proposta di delibera di C.C. con l'osservanza:

- delle prescrizioni di cui al decreto ministeriale Prot. 3263 I/area II EE.LL del 26/06/2014 in materia di tributi;
- della trasmissione della deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ex art.52 c.2 D.lgs 446/97;
- del rispetto e della certezza di incasso delle entrate di competenza dell'OSL per le quali l'ente deve attivarsi e garantire la tempistica di incasso.

Addì 11/03/2015

IL REVISORE DEI CONTI
d.ssa Enza Perna



COMUNE DI CASAPENNA
(Provincia di Caserta)

REGOLAMENTO

GENERALE

delle

ENTRATE COMUNALI

APPROVATO CON DELIBERA DI
CONSIGLIO COMUNALE
N, 05 DEL 20/03/2015

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento

Il presente regolamento viene adottato dal Comune di Casapesenna(CE), nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n. 3) e dagli artt. 52 e 59 D.Lgs. 446/1997.

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la legge 27 luglio 2000 n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nonché la vigente legislazione nazionale, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione.

Il regolamento disciplina in via generale le entrate comunali, siano esse tributarie o non tributarie, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti, con obiettivi di equità, efficacia, economicità e trasparenza nell'attività amministrativa.

Le disposizioni del regolamento sono volte a fissare la disciplina generale per la determinazione di tariffe, aliquote e canoni, nonché a disciplinare le attività relative al versamento, all'accertamento ed alla riscossione, anche coattiva, dei tributi e delle altre entrate dell'Ente, nonché infine a specificare le procedure, le competenze degli organi e le forme di gestione.

Non sono oggetto di disciplina regolamentare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e l'aliquota massima dei singoli tributi, applicandosi le pertinenti disposizioni legislative.

Restano salve le norme contenute in altri regolamenti dell'Ente, che possono dettare una disciplina di dettaglio delle singole entrate, siano essi di carattere tributario o meno, ed in particolare le disposizioni del regolamento comunale di contabilità.

Art. 2 - Aliquote e tariffe

Le aliquote, tariffe e prezzi sono determinati con deliberazioni dell'organo competente nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.

Salve diverse disposizioni di legge, le deliberazioni devono essere adottate entro il termine di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario, in misura tale da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio ed a tal fine possono essere variate in aumento o in diminuzione per ciascuna annualità, ove ciò si renda necessario.

Le variazioni di aliquote, canoni e tariffe, ove adottate entro il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

In caso di adozione di aliquote, canoni e tariffe oltre tale termine, le stesse esplicano invece efficacia dall'esercizio finanziario successivo.

In assenza di nuova deliberazione si intendono prorogate le aliquote, tariffe e prezzi fissati per l'anno precedente.

In ogni caso, le variazioni di aliquote, canoni e tariffe non possono comportare adempimenti a carico dei contribuenti e/o degli utenti, con scadenza anteriore al sessantesimo giorno dalla data di adozione.

Art. 3 - Rapporti con i cittadini

I rapporti con i cittadini devono essere improntati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità.

I regolamenti comunali in materia tributaria, vengono diffusi con tutti gli strumenti di comunicazione, anche telematici, ritenuti idonei a renderli accessibili ai soggetti interessati.

Allo stesso modo, le tariffe, aliquote e prezzi, le modalità di computo e gli adempimenti posti in carico ai cittadini vengono ampiamente resi pubblici in modo tempestivo, anche attraverso l'utilizzazione di tecnologie telematiche ed elettroniche.

Presso gli uffici competenti vengono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle entrate applicate.

Le informazioni ai cittadini sono assicurate nel rispetto della riservatezza dei dati personali e patrimoniali.

Le norme regolamentari in materia tributaria non possono introdurre obblighi a carico dei contribuenti che scadano prima di sessanta giorni dalla loro entrata in vigore o, comunque, dalla data di approvazione del regolamento stesso.

Art. 4 - Diritto d'interpello

In caso di obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni tributarie, i contribuenti possono presentare all'amministrazione delle domande sulla corretta interpretazione della disciplina dei tributi locali che riguardino la loro posizione contributiva.

L'interpello si propone attraverso l'invio di una istanza circostanziata all'ufficio tributi, sottoscritta, contenente la precisazione del quesito ed eventualmente corredata dalla documentazione utile alla soluzione dello stesso; il contribuente deve anche indicare l'interpretazione normativa suggerita.

La presentazione dell'istanza non produce effetto sulla decorrenza dei termini di impugnativa o sulle scadenze previste per gli adempimenti tributari.

Il termine per la risposta è di novanta giorni dal ricevimento dell'istanza, estensibili di altri trenta se la risposta richiede un'istruttoria complessa o il parere di altri uffici pubblici. Di tale proroga si dà comunicazione all'utente.

Il funzionario responsabile del tributo può richiedere ulteriori informazioni al cittadino, per precisare e chiarire il quesito proposto. L'invio della richiesta di ulteriori informazioni sospende il decorso del termine di cui al comma precedente, sino all'avvenuta ricezione della risposta del contribuente.

Il parere motivato emesso deve essere notificato al richiedente.

La risposta dell'amministrazione vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente. Se essa non perviene entro il termine di cui ai precedenti articoli, si intende che l'amministrazione concorda con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente.

Qualsiasi atto emanato in difformità alla risposta è nullo.

Il mutamento di parere causato dall'evoluzione interpretativa anche giurisprudenziale deve essere comunicata al richiedente e può consentire l'esercizio della ordinaria attività di accertamento, limitatamente ai comportamenti effettuati dal sessantesimo giorno successivo al ricevimento della comunicazione.

Se l'istanza di interpello è formulata da un numero elevato di contribuenti e concerne la stessa questione, o questioni analoghe tra loro, l'amministrazione può rispondere collettivamente, attraverso circolare che verrà portata a conoscenza della collettività con forme appropriate (manifesti affissi all'albo pretorio e nelle affissioni pubbliche, comunicati stampa, sito web del comune ecc.).

Art. 5 - Agevolazioni fiscali e tariffarie

Al fine di agevolare i soggetti passivi in condizioni di oggettiva difficoltà ovvero i soggetti che svolgano un'attività non lucrativa di utilità sociale, la Giunta comunale, con apposito provvedimento, può individuare specifiche agevolazioni a favore di tali soggetti, sotto forma di riduzioni d'imposta, di riconoscimento di specifiche detrazioni o di contributi economici.

TITOLO II

GESTIONE E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

Art. 6 — Forme di gestione

La scelta della forma di gestione delle diverse entrate deve essere operata con obiettivi di economicità, funzionalità, efficienza ed equità.

Oltre alla gestione diretta, per le fasi di accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate comunali è possibile procedere, a seguito di procedura ad evidenza pubblica, all'affidamento al competente Agente per la riscossione, ovvero, singolarmente per ogni entrata o cumulativamente per più categorie, ai soggetti indicati dagli artt. 52, comma 5 e 53 D.Lgs. 446/1997, come attuati dal D.M. 11 settembre 2000 n. 289 e secondo quanto stabilito nei singoli regolamenti disciplinanti le diverse risorse di entrata.

In ogni caso, ove l'attività di riscossione ed accertamento delle entrate comunali sia affidata ad un soggetto terzo, anche disgiuntamente, tale affidamento deve necessariamente intervenire nel rispetto dei principi di evidenza pubblica stabiliti dal D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.

La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere a criteri di maggiore economicità, funzionalità, efficienza, efficacia ed ottimale fruizione per i cittadini in condizioni di uguaglianza.

Devono altresì essere stabilite opportune forme di controllo circa il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla gestione prescelta.

È esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori dell'Ente e loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende, nonché delle società miste costituite, partecipate o, comunque, affidatarie dell'accertamento e della riscossione delle entrate.

L'eventuale insorgenza di controversie in via amministrativa o giurisdizionale inerenti l'attività di accertamento, liquidazione e riscossione posta in essere da soggetti gestori terzi comporterà l'assunzione a carico dagli stessi di tutti gli oneri, economici e non, relativi alla difesa degli interessi dell'Amministrazione; in ogni caso, il soggetto gestore presterà la massima collaborazione agli uffici dell'amministrazione preposti alla difesa.

Art. 7 - Funzionario Responsabile per la gestione dei tributi comunali

È designato, per ogni tributo di competenza dell'Ente, un funzionario responsabile, al quale è affidata ogni attività organizzativa e gestionale attinente il tributo stesso.

La designazione potrà essere effettuata nei confronti del Responsabile del Servizio Finanziario e/o Tributi.

Con lo stesso provvedimento di designazione sono individuate le modalità per la sostituzione del funzionario responsabile, in caso di assenza.

Il nominativo del funzionario responsabile deve essere comunicato alla Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze entro sessanta giorni dalla sua nomina.

Il responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione e utilizzare in modo razionale risorse umane e materiali, semplificare le procedure ed ottimizzare i risultati, anche al fine di garantire la necessaria conoscenza delle procedure agli interessati e la minore richiesta possibile di adempimenti a carico del contribuente, ai sensi dell'art. 6 L. 27 luglio 2000 n. 212, recante disposizioni in materia di conoscenza degli atti e semplificazione, nell'ambito dello statuto dei diritti del contribuente.

In particolare il funzionario responsabile cura:

a) tutte le attività inerenti la gestione del tributo (organizzazione degli uffici; ricezione delle denunce; riscossioni; informazioni ai contribuenti; controllo, accertamento; applicazione delle sanzioni tributarie);

- b) appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione, ordinaria e coattiva;
- e) sottoscrive gli avvisi, gli accertamenti, gli atti di ingiunzione, in caso di riscossione diretta, ed ogni altro provvedimento che impegni il Comune verso l'esterno;
- d) cura il contenzioso tributario;
- e) dispone i rimborsi;
- f) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con l'Agente per la riscossione ed il controllo della gestione;
- g) esercita ogni altra attività prevista dalle leggi o regolamenti necessaria per l'applicazione e la riscossione, anche forzata, del tributo.

Qualora sia deliberato di affidare a soggetti terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse, comprese quelle di controllo sulla corretta e proficua gestione dell'entrata da parte del soggetto gestore.

Nella convenzione o nell'atto di affidamento della gestione a terzi dovranno essere previste clausole inerenti il livello qualitativo della gestione, anche a tutela degli interessi dei cittadini; dette clausole potranno prevedere l'istituzione di uno specifico ufficio di relazioni con il pubblico ed ogni altra misura idonea diretta a garantire il rispetto da parte del terzo gestore dello statuto dei diritti del contribuente, ai sensi dell'art. 17 L. 212/2000.

Art. 8 Dichiarazioni e versamento dei tributi

Gli uffici del Comune assumono iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra comunicazione siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili e siano comprensibili anche a chi è sfornito di conoscenze in materia tributaria, così che gli utenti possano adempiere alle obbligazioni con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e per loro più agevoli.

E' attivato un sistema di ricevimento delle dichiarazioni e comunicazioni tributarie anche **via fax**, telefonica, informatica ed ogni altro mezzo che ne consenta un valido ricevimento. Se la legge richiede la sottoscrizione e questa si può rendere solo mediante l'autografia, il comune riproduce su un modulo la dichiarazione/comunicazione resa dal contribuente, che lo stesso restituirà sottoscritto.

Le dichiarazioni anche se non redatte sui modelli previsti dal comune, sono considerate valide e non costituiscono violazione sanzionabile se contengono tutti i dati e gli elementi indispensabili per l'individuazione del soggetto dichiarante e per determinare l'oggetto imponibile, la decorrenza dell'obbligazione tributaria e l'ammontare del tributo.

L'attività dell'ufficio tributi, volta ad instaurare rapporti di collaborazione e buona fede, con il contribuente ed i consulenti fiscali, deve mirare ad attivare i nuovi strumenti consentiti dalla legge per la presentazione delle dichiarazioni e comunicazioni nonché per effettuare i versamenti dei tributi.

Art. 9 - Soggetti responsabili delle entrate non tributarie

Le attività organizzative e gestionali inerenti le diverse entrate non tributarie fanno capo ai singoli responsabili, ai quali è affidata, con apposito provvedimento amministrativo, la gestione delle entrate stesse.

Art. 10 - Modalità di riscossione delle entrate comunali

I tributi comunali da corrispondere sia in base a versamento spontaneo che in base ad avviso di accertamento sono versati attraverso una delle seguenti modalità, in funzione di quanto stabilito nei singoli regolamenti e nel rispetto dei principi di evidenza pubblica, in caso di esternalizzazione:

tramite l'Agente per la riscossione dei tributi competente per territorio o altro soggetto iscritto all'albo di cui all'art. 53 D.Lgs. 446/1997;

tramite conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale;

tramite versamento diretto agli agenti contabili nominati dal Comune ovvero alla tesoreria comunale;

tramite eventuali canali telematici predisposti dal Comune;

tramite modello F/24, in relazione ai tributi per cui tale forma di riscossione sia obbligatoriamente prevista per legge ovvero formi oggetto di apposita convenzione stipulata dal Comune con l'Agenzia delle Entrate.

Le entrate non tributarie sono riscosse, in funzione di quanto stabilito nei singoli regolamenti e nel rispetto dei principi di evidenza pubblica, in caso di esternalizzazione:

tramite l'Agente per la riscossione dei tributi competente per territorio o altro soggetto iscritto all'albo di cui all'art. 53 D.Lgs. 446/1997;

tramite versamento diretto presso gli sportelli della tesoreria comunale;

tramite bonifico bancario a favore della tesoreria comunale;

tramite versamento diretto agli agenti contabili nominati dal Comune;

tramite conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale;

tramite eventuali canali telematici predisposti dal Comune.

Il Comune appresta idonee forme di pubblicità per assicurare agli interessati la conoscenza delle modalità di pagamento, del numero di conto corrente postale, delle coordinate bancarie e delle modalità d'indicazione nei documenti della causale di versamento.

Nel caso in cui il Comune adotti la forma di pagamento tramite conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale, per il primo anno di applicazione dovranno intendersi regolarmente effettuati i pagamenti tramite l'Agente per la riscossione ovvero altro soggetto terzo incaricato in precedenza della riscossione delle entrate comunali.

A partire dal secondo anno di applicazione della riscossione diretta, ove il contribuente continui a versare presso l'Agente per la riscossione o presso altro soggetto incompetente, allo stesso contribuente potrà essere applicata una sanzione pari ad € 50,00, ai sensi dell'art. 1bis D.Lgs. 267/2000, salvo che lo stesso possa dimostrare la natura non colpevole dell'errore.

I versamenti dei tributi comunali, sia ordinari che a seguito di accertamento, devono essere effettuati con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione risulti inferiore o uguale ad € 0,49, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

L'arrotondamento si applica sull'importo totale dovuto e non invece, in caso di pagamento rateale, alle singole rate.

Art. 11 - Minimi riscuotibili

Gli incassi a titolo ordinario non vengono effettuati qualora le somme siano inferiori o uguali ad € 12,00 per anno, fatti salvi gli specifici limiti inferiori previsti dalle singole norme d'imposta per l'esecuzione dei versamenti, in particolare per quanto riguarda i tributi calcolati su base giornaliera (T.A.R.S.U. giornaliera e T.O.S.A.P), per cui si riscuote l'importo dovuto in base a tariffa senza applicare minimi.

Ai sensi dell'art. 3, comma 10, D.L. 16/2012, convertito in L. 44/2012, a decorrere dal 1° luglio 2012, non si procede all'accertamento ed alla riscossione forzata di crediti tributari, anche tramite iscrizione a ruolo coattivo, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di € 30,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.

Tale previsione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

Tale importo minimo riscuotibile si applica anche per periodi d'imposta precedenti e non deve in ogni caso intendersi come franchigia.

TITOLO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 12 - Attività di controllo delle entrate

I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamento, dichiarazioni, denunce, comunicazioni ed, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti, a carico del contribuente o dell'utente, dalle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.

Le attività di cui al presente articolo possono essere effettuate mediante ausilio di soggetti esterni all'Ente ovvero nelle forme associate previste nell'art. 52, comma 5, lett. b) D. Lgs. 446/1997, secondo le indicazioni dettate nel piano esecutivo di gestione.

La Giunta Comunale può indirizzare, ove sia ritenuto opportuno, l'attività di controllo e di accertamento delle diverse entrate, in particolari settori di intervento.

Art. 13 - Avviso bonario

Prima di procedere all'emissione di atti di imposizione, il funzionario responsabile può invitare il contribuente, a mezzo di apposito avviso, a chiarire la propria posizione in ordine ai fatti descritti nell'avviso stesso, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta dell'ufficio.

Il contribuente ha la facoltà di procedere nel medesimo termine all'esibizione di documenti mancanti, alla sanatoria di documenti irregolari ed alla regolarizzazione di errori formali.

La presente disposizione ha effetto a partire dal primo periodo d'imposta successivo all'entrata in vigore del presente regolamento e non si applica ai presupposti impositivi sorti in periodi d'imposta anteriori.

Art. 14 — Accertamento delle entrate tributarie

L'attività di accertamento delle entrate tributarie deve essere informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità ed economicità delle procedure.

Il provvedimento di accertamento è formulato secondo le specifiche previsioni di legge e deve essere espressamente motivato.

Gli atti di accertamento, al pari di tutti gli atti agli stessi correlati, possono essere notificati anche a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero direttamente a mani, al solo intestatario, presso gli uffici comunali competenti, tramite personale appositamente nominato come messo notificatore del Comune.

Per i rapporti d'imposta pendenti al 1° gennaio 2009, gli atti di accertamento in rettifica di dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti e gli atti di accertamento d'ufficio per omesse dichiarazioni e/o versamenti devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

Gli avvisi di accertamento devono necessariamente:

- essere motivati in relazione ai presupposti di fatti ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati;
- se la motivazione fa riferimento ad altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale;
- contenere l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
- contenere l'indicazione del responsabile di procedimento;

- contenere l'indicazione dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
- indicare le modalità, il termine e l'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere;
- indicare il termine di sessanta giorni entro il quale effettuare il pagamento.

Art. 15 — Accertamento delle entrate non tributarie

L'entrata non tributaria è accertata quando, in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico, è possibile individuare il debitore (persona fisica o giuridica), determinare l'ammontare del credito, fissare la scadenza ed indicare la voce economica del bilancio alla quale fare riferimento per la rilevazione contabile del credito (diritto giuridico alla riscossione).

Per le entrate patrimoniali, per quelle provenienti dalla gestione di servizi produttivi, per quelle relative a servizi a domanda individuale ovvero connesse a tariffe o contribuzioni dell'utenza, l'accertamento è effettuato dal responsabile del servizio/procedimento.

La contestazione del mancato pagamento di somme non aventi natura tributaria e dovute all'Ente deve avvenire per iscritto, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o mediante altra forma di notifica, con l'indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell'esatta individuazione del debito.

Art. 16 — Ripetibilità delle spese di notifica

Le spese di notifica degli atti impositivi, nonché di tutti gli ulteriori atti che il Comune sia tenuto a notificare a fronte di un inadempimento del contribuente, sono ripetibili nei confronti dello stesso contribuente o dei suoi aventi causa nei termini previsti dall'art. 2 D.M. Finanze dell'8 gennaio 2001 e successive modificazioni, così come recepiti con apposito provvedimento del Comune.

Le eventuali modifiche apportate a tale decreto con riferimento all'ammontare delle somme ripetibili a tale titolo dovranno intendersi automaticamente recepite dal Comune.

Art. 17 — Compensazione

La compensazione delle somme dovute al Comune con crediti vantati nei confronti di altri Enti è ammessa sulla base di quanto previsto da apposite norme di legge ed è effettuata con le modalità previste da tali norme.

Tuttavia, ove il Comune non abbia stipulato apposita convenzione con l'Agenzia delle Entrate per la compensazione delle proprie entrate con crediti vantati nei confronti di altri Enti, nell'ipotesi in cui il versamento effettuato dal contribuente tramite compensazione non venisse correttamente accreditato al Comune, il versamento verrà considerato omesso per la parte d'imposta non pervenuta al Comune, con applicazione delle relative sanzioni ed interessi, fatto salvo l'onere anche per il Comune di attivarsi preventivamente presso l'Agenzia delle Entrate o l'Ente cui il versamento sia stato erroneamente riversato per recuperare l'importo versato a suo favore.

E altresì ammessa la compensazione di crediti vantati dal contribuente nei confronti del Comune, esclusivamente tra somme relative alla medesima entrata.

Non è ammessa la compensazione con importi dovuti a fronte di avvisi di liquidazione/accertamento emessi dal Comune per il medesimo tributo, salvo che il contribuente abbia rinunciato ad impugnarli, presentando apposito atto di adesione al Comune, ovvero gli stessi siano divenuti definitivi.

Gli interessi sulla somma da portare in compensazione, quando dovuti, vengono calcolati sino alla data in cui il Comune abbia comunicato al contribuente il diritto al rimborso, ovvero questi abbia presentato istanza di rimborso al Comune.

Il contribuente, qualora intenda provvedere alla compensazione nei termini di versamento del tributo, senza che in tal senso sia intervenuta alcuna preventiva comunicazione con il Comune, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo, anche se relative agli anni precedenti, purché non sia intervenuta decadenza del diritto

al rimborso.

Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare al Comune, entro il termine di scadenza del pagamento, pena la decadenza dal diritto alla compensazione, una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:

generalità e codice fiscale del contribuente;

l'ammontare del tributo dovuto prima della compensazione;

l'esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno d'imposta e per tributo.

Qualora le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi senza ulteriori adempimenti.

E facoltà del contribuente presentare in ogni momento istanza di rimborso per le somme a credito non ancora utilizzate in compensazione. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione.

Le dichiarazioni di compensazione sono indirizzate al funzionario responsabile del tributo sul quale è effettuata la compensazione. In caso di invio ad ufficio incompetente, questo trasmette senza indugio la documentazione ricevuta al funzionario competente.

Nell'ipotesi in cui le normative vigenti dovessero consentire la compensazione dei crediti tributari vantati dal contribuente nei confronti del Comune con tributi di competenza di altri Enti mediante utilizzo del modello F/24, tali compensazioni saranno ammesse di diritto sino ad un importo massimo di € 300,00.

In tale ipotesi, la dichiarazione contenente gli estremi delle entrate compensate, come sopra indicati, potrà essere presentata dal contribuente entro il termine per la presentazione della dichiarazione/denuncia relativa all'anno d'imposta in cui la compensazione è stata effettuata.

Per le compensazioni di crediti tributari vantati dal contribuente nei confronti del Comune di importo superiore ad € 300,00, dovrà invece essere presentata apposita istanza al Comune almeno trenta giorni prima dalla scadenza del termine per il pagamento.

L'istanza dovrà contenere l'indicazione dell'importo del credito tributario complessivo vantato nei confronti del Comune, della sua origine e della intenzione di procedere a compensazione totale o parziale di tale credito mediante modello F/24, indicando il termine in cui il contribuente intende procedere alla compensazione.

Il Comune è tenuto a trasmettere il proprio provvedimento di diniego o di autorizzazione alla compensazione del credito eccedente la somma di € 300,00, entro cinque giorni dalla scadenza del termine per il pagamento indicato dal contribuente.

In difetto di tale provvedimento, ovvero ove lo stesso non venga trasmesso dal Comune entro il termine sopra indicato, il contribuente dovrà intendersi autorizzato ad effettuare la compensazione nei termini e per gli importi indicati nella propria richiesta.

Ove la compensazione di tali importi venga effettuata senza richiesta, ovvero malgrado il diniego espresso del Comune, l'importo eccedente la somma di € 300,00 non verrà riconosciuto dal Comune a favore dell'Ente titolare dell'entrata tributaria che sia stata compensata con tale credito assunto dal contribuente ed a quest'ultimo verrà irrogata una sanzione pari ad € 100,00, ai sensi dell'art. 7bis D.Lgs. 267/2000, salvo che lo stesso possa dimostrare la natura non colpevole dell'errore.

Art. 18 - Riscossione coattiva/forzata delle entrate tributarie

Ai sensi dell'art. 36, comma 2 D.L. 31 dicembre 2007 n. 248, se la riscossione coattiva dei tributi è affidata, nel rispetto dei principi di evidenza pubblica, all'Agente per la riscossione di cui all'art. 3 D.L. 203/2005, convertito, con modificazioni, dalla L. 248/2005, la stessa deve essere effettuata con la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, come modificata dal D.Lgs. 26 febbraio 1999 n. 46 e successive modificazioni e integrazioni.

Qualora la riscossione forzata dei tributi sia invece svolta in proprio dall'Ente locale o affidata a terzi (a eccezione degli Agenti per la riscossione), nel rispetto dei principi di evidenza pubblica, la stessa deve essere effettuata con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910 n. 639, seguendo anche le disposizioni contenute nel Titolo II del D.P.R. 29

settembre 1973 n. 602, in quanto compatibili.

E attribuita al funzionario responsabile o al soggetto gestore la sottoscrizione dell'ingiunzione o le altre attività necessarie per la riscossione coattiva delle entrate.

Anche nell'ipotesi in cui la riscossione coattiva dei tributi sia affidata all'Agente per la riscossione di cui all'art. 3 D.L. 203/2005, convertito, con modificazioni, dalla L. 248/2005, rimane comunque salva la possibilità per il Comune di procedere direttamente alla riscossione di determinate partite tributarie, previa comunicazione formale all'Agente per la riscossione, che — in ipotesi di riscossione urgente e non dilazionabile — potrà essere inviata anche successivamente all'avvenuto pagamento da parte del debitore.

In tali ipotesi di riscossione diretta, all'Agente per la riscossione non sarà dovuto alcun corrispettivo, eccettuato, nell'ipotesi di riscossione coattiva, il rimborso degli oneri sostenuti sino alla data di invio da parte del Comune della comunicazione di cui al precedente comma, che saranno quantificati nella misura prevista dal D.Lgs. 112/1999 e dalle correlate disposizioni in materia.

Il titolo esecutivo dovrà in ogni caso essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Art. 19 - Riscossione coattiva/forzata delle entrate non tributarie

La riscossione forzata delle entrate comunali non aventi natura tributaria, avviene, per entrate totalmente gestite dal Comune o affidate anche parzialmente a terzi ex art. 52 D.Lgs. 446/1997, nel rispetto dei principi di evidenza pubblica, con ingiunzione di pagamento di cui al R.D. 14 aprile 1910 n. 639, a cura del responsabile del servizio interessato o dell'affidatario, seguendo anche le disposizioni contenute nel Titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, in quanto compatibili.

Per le entrate con riscossione affidata all'Agente per la riscossione, nel rispetto dei principi di evidenza pubblica, la riscossione coattiva avviene, previa formazione di un apposito titolo esecutivo, con le procedure di cui al D.Lgs. 46/1999 e s.m.i., ferma restando, a seguito di convenzione con l'Agente per la riscossione, la possibilità per l'Ente di procedere comunque in proprio alla riscossione coattiva di determinate partite, previa comunicazione formale all'Agente per la riscossione, che — in ipotesi di riscossione urgente e non dilazionabile — potrà essere inviata anche successivamente all'avvenuto pagamento da parte del debitore.

Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al Giudice ordinario, purché il funzionario responsabile dia idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica di tale scelta.

Art. 20 - Recupero stragiudiziale dei crediti

Prima di attivare la procedura di riscossione coattiva mediante ruolo, ovvero l'esecuzione forzata a seguito di notifica di ingiunzione di cui al R.D. 639/1910, il Comune può adottare appositi strumenti di recupero stragiudiziale dei crediti legati alle proprie entrate, sia di natura tributaria che patrimoniale.

A tal fine, previo esperimento di procedura ad evidenza pubblica e senza necessità di preventiva cessione dei propri crediti, il Comune può avvalersi di soggetti terzi in possesso di idonei requisiti per lo svolgimento di tale attività di recupero, i cui costi vengono posti interamente a carico del contribuente/utente moroso.

Art. 21 — Dilazione e sospensione del pagamento

Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini di pagamento delle imposte e delle entrate patrimoniali possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, individuati con criteri precisati nella deliberazione medesima.

In caso di gravi calamità naturali, la sospensione o il differimento dei termini ordinari di versamento delle risorse di entrata può essere disposta con apposito provvedimento motivato adottato del Sindaco.

I regolamenti di ogni entrata possono individuare in modo specifico particolari agevolazioni, riduzioni, esenzioni ed esclusioni, con riferimento ad ogni singola fattispecie impositiva e ad ogni tipologia di entrata patrimoniale.

Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà, può essere concessa, dal funzionario responsabile dell'entrata, la ripartizione del pagamento delle somme dovute, anche a titolo di sanzioni ed interessi, secondo un piano rateale predisposto dall'Ufficio e firmato per accettazione dal contribuente, che si impegna a versare le somme dovute secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano, esibendo le ricevute dei singoli versamenti non appena effettuati.

da € 0 a € 500 n. 10 rate

da € 501 a € 1000 n. 14 rate

da € 1001 a € 2000 n. 18 rate

da € 2001 a € 5000 n. 24 rate

da € 5001 n. 36 rate

Alla dilazione si applicano gli interessi al tasso legale ed il debitore decade dal diritto alla dilazione in caso di ritardato o mancato pagamento di almeno due rate e l'intero importo o l'importo residuo viene iscritto a ruolo ed è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

L'importo della rata, comunque non può mai essere inferiore ad € 50,00.

Il costo della fidejussione è rimborsato al contribuente quando venga accertato che l'imposta non era dovuta o era dovuta in misura inferiore rispetto a quella accertata.

La richiesta di rateazione, deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine utile per il pagamento del tributo.

La dilazione di pagamento può arrivare ad un massimo di trentasei rate, da comprovarsi preventivamente da parte del debitore con la produzione della relativa documentazione reddituale;

Il funzionario responsabile stabilisce il numero di rate in cui suddividere il debito in ragione della entità dello stesso e delle possibilità di pagamento del debitore.

Il mancato pagamento entro i termini di due rate anche non consecutive, determina l'obbligo di pagamento entro quindici giorni e in unica soluzione del debito residuo.

In caso di presentazione di documentazione reddituale non veritiera, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione ed al Comune è attribuita la facoltà di esigere il versamento immediato dell'intero importo non ancora pagato in un'unica soluzione.

Se l'importo oggetto di rateazione è superiore ad € 20.000,00, l'ufficio può richiedere, in casi di dubbia esigibilità, la costituzione di un deposito cauzionale, sotto forma di polizza fidejussoria assicurativa o bancaria, sulle somme in scadenza dopo la prima rata.

Art. 22 — Crediti inesigibili o di difficile riscossione

I crediti inesigibili ritenuti di improbabile riscossione in ragione della inconsistenza del patrimonio del debitore o della sua irreperibilità, su proposta motivata del responsabile del servizio e previa verifica da parte del responsabile del servizio finanziario, sono stralciati dal rendiconto alla chiusura dell'esercizio.

I crediti sopracitati sono trascritti in un apposito registro, tenuto dal servizio finanziario, e conservati nel conto del Patrimonio sino al compimento del termine di prescrizione.

Prima dello scadere del termine prescrizione il responsabile del servizio verifica ulteriormente se il debitore è ancora insolubile e, qualora venga a conoscenza di nuovi elementi reddituali o patrimoniali riferibili al soggetto passivo, avvia le procedure per la riscossione coattiva: in tale ipotesi, le suddette somme vengono reinscritte a ruolo purché le stesse siano di importi superiori a € 50,00 per anno.

Per i crediti di incerta riscossione il responsabile del servizio può disporre, con provvedimento motivato, una transazione al fine di recuperare almeno una parte del dovuto.

L'insinuazione ordinaria nel passivo di un fallimento è disposta per importi dovuti e non pagati a titolo di entrate da soggetti dichiarati falliti, solo ove l'importo complessivo del credito vantato dall'Amministrazione sia superiore ad € 100,00.

L'insinuazione tardiva nel passivo di un fallimento è invece disposta solo ove l'importo complessivo del credito vantato dall'Amministrazione sia superiore ad € 600,00, previa verifica della massa attiva del fallimento da richiedersi al curatore fallimentare, cui potrà seguire la decisione — da formalizzarsi tramite apposita deliberazione di Giunta Comunale - di non procedere all'insinuazione, ove il fallimento risulti incapiente o tale da non consentire il recupero di somme superiori a quelle che l'Amministrazione dovrebbe sostenere per l'insinuazione tardiva.

Art. 23 - Interessi sulle entrate locali

Ai sensi dell'art. 13 L. 13 maggio 1999 n. 133 e dell'art. 1, comma 165 L. 27 dicembre 2006 n. 296, la misura degli interessi per la riscossione, la sospensione e la dilazione di pagamento dei tributi locali e delle entrate dell'Ente è stabilito in misura pari al tasso legale vigente, da individuarsi in conformità alle previsioni contenute nell'art. 1284 codice civile e da applicarsi in ragione giornaliera, a decorrere dal giorno di scadenza in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato, sino alla data dell'effettivo versamento.

Art. 24 - Rimborsi

Il rimborso di tributo o di altra entrata versata e risultata non dovuta è disposto dal responsabile del servizio, su richiesta del contribuente/utente o d'ufficio, se direttamente riscontrato.

Le richieste di rimborso debbono essere presentate, a pena di decadenza, con apposita istanza debitamente documentata entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Il rimborso delle somme indebitamente versate potrà essere disposto, fatti salvi eventuali diversi termini previsti dalle norme istitutive delle singole entrate, per un periodo massimo di cinque anni precedenti a quello in cui è stata presentata la relativa domanda ovvero è stato adottato d'ufficio il provvedimento di rimborso, o comunque per le annualità ancora soggette ad accertamento, ove per legge sia previsto un termine superiore per lo svolgimento di tale attività.

L'Amministrazione comunale dovrà evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine di 180 giorni decorrenti dal momento della presentazione dell'istanza da parte del contribuente.

La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento.

Fatte salve eventuali norme speciali contenute nei singoli regolamenti d'imposta, in caso di rimborso per importi versati per errore del contribuente e risultati non dovuti, si applica il medesimo tasso d'interesse previsto per i recuperi delle singole entrate da parte del Comune, ma con decorrenza dalla data di ricezione dell'istanza di rimborso ovvero, in caso di riscontro d'ufficio, dalla data di accertamento del diritto al rimborso.

I rimborsi d'ufficio non vengono disposti qualora le somme da riconoscere siano inferiori o uguali a € 5,00 per anno.

Art. 25 - Contenzioso tributario

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 11, comma 3 D.Lgs. 546/1992, come modificato dall'art. 3bis D.L. 31 marzo 2005 n. 44, convertito in L. 31 maggio 2005 n. 88, spetta al Sindaco, quale rappresentante dell'Ente, previa deliberazione da parte della Giunta Comunale, costituirsi in giudizio nel contenzioso tributario, proporre e aderire alla conciliazione giudiziale, proporre appello o ricorso per Cassazione ovvero in altri gradi di giudizio.

Il Sindaco può delegare alla rappresentanza dell'ente nel procedimento giudiziario il Funzionario Responsabile od altro dipendente.

Nel caso di entrate la cui gestione e riscossione sia stata affidata ad un Concessionario esterno, ai sensi dell'art. 52, comma 5, lett. b) D.Lgs. 446/1997, la legittimazione ad agire ed a resistere in giudizio, per conto e nell'interesse del Comune, spetta al Concessionario stesso, senza necessità di preventiva autorizzazione da parte dell'organo competente del Comune.

L'attività di contenzioso può essere gestita in forma associata con altri Comuni, mediante apposita struttura.

Ove necessario, la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni all'Ente, a fronte di apposito mandato conferito dal Sindaco.

Art. 26 Accollo del pagamento dei tributi comunali

E' ammesso l'accollo del debito tributario comunale altrui, senza liberazione del contribuente originario.

Il contribuente e l'accollante devono presentare, nei 30 giorni successivi al termine di versamento, dichiarazione, sottoscritta da entrambi, con firma autentica dell'avvenuto accollo.

La dichiarazione deve contenere almeno i seguenti elementi:

generalità e codice fiscale del contribuente e dell'accollante;

il tributo comunale, l'anno e l'importo dell'obbligazione tributaria oggetto di accollo.

Art. 27 - Accertamento con adesione

Il comune, per favorire la definizione pacifica dei rapporti tributari, si avvale dell'istituto dell'accertamento con adesione, così come risulta disciplinato dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e successive modificazioni, secondo le disposizioni seguenti.

Art. 28 - Presupposto ed ambito di applicazione dell'istituto

Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.

La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.

L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.

In sede di contraddittorio l'ufficio deve compiere un'attenta valutazione del rapporto costo-benefici dell'operazione tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento nonché degli oneri e del rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.

In ogni caso resta fermo il potere-dovere dell'ufficio di rimuovere nell'esercizio dell'autotutela gli atti di accertamento rivelatisi infondati o illegittimi.

Art. 29 - Attivazione del procedimento definitorio

Il procedimento definitorio può essere attivato esclusivamente in presenza dei necessari presupposti indicati al precedente art.28 a cura dell'ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento (ipotesi disciplinata dal successivo art.30); su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

Art. 30 - Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio

L'Ufficio in presenza di situazioni che rendono opportuno l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.

La mancata attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento qualora riscontri, nello stesso, aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

Art. 31 - Procedimento ad iniziativa del contribuente

Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito come dall'articolo 13e 30 può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico.

L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione dell'accertamento con adesione.

La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo. Nessun effetto sospensivo sarà riconosciuto alle istanze presentate in mancanza dei necessari presupposti applicativi dell'istituto dell'accertamento con adesione o comunque non adeguatamente motivate dal contribuente relativamente all'esistenza nel caso specifico del necessario requisito della materia concordabile.

Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio anche telefonicamente o telematicamente formula l'invito a comparire.

Art. 32 - Invito a comparire per definire l'accertamento

La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.

Eventuali, motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.

Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del funzionario incaricato del procedimento.

Art. 33 - Atto di accertamento con adesione

A seguito del contraddittorio ove l'accertamento venga concordato con il contribuente l'Ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal funzionario responsabile del tributo.

Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

Art. 34 - Perfezionamento della definizione

La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.

Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione.

E' ammesso, a richiesta del contribuente, il pagamento in forma rateale nel rispetto dei requisiti e della procedura di cui all'art. 21.

Art. 35 - Effetti della definizione

Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

L'intervenuta definizione non esclude peraltro la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

Art.36 - Riduzione delle sanzioni

A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applica nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.

Art 37 Autotutela

Rientra nei doveri d'ufficio del responsabile del tributo e del responsabile dell'ufficio o del servizio annullare totalmente o parzialmente, con determinazione motivata, gli atti emessi e di cui riscontri l'illegittimità. Per l'esercizio della potestà di autotutela, non è necessario alcun atto di iniziativa o di sollecitazione da parte del contribuente.

Il funzionario è comunque tenuto ad annullare il provvedimento illegittimo, anche se divenuto definitivo, salvo che l'eventuale ricorso sia stato rigettato per motivi di merito.

A titolo esemplificativo, costituiscono ipotesi della illegittimità dell'atto:

di errore di persona

doppia imposizione

evidente errori logici o di calcolo nella liquidazione del tributo

preesistenza di requisiti per ottenere deduzioni, agevolazioni, detrazioni

errore sul presupposto

esibizione di prova di pagamento regolarmente effettuato

errore materiale del contribuente, facilmente rilevabile dall'ufficio.

L'annullamento degli atti comporta la restituzione delle somme indebitamente versate.

Nel potere di annullamento o di revoca deve intendersi compreso anche il potere del funzionario di sospendere gli effetti dell'atto quando risulti incerta la sua legittimità.

Se l'importo della pretesa tributaria fatta valere con l'atto che si intende annullare è superiore a euro 5.164,57 il funzionario responsabile del tributo deve acquisire il preventivo parere della Giunta Comunale. Il funzionario non deve acquisire il parere della Giunta Comunale nei casi di rigetto delle istanze di autotutela o di sospensione.

Oltre ai casi previsti nei precedenti commi, il funzionario può revocare, in pendenza di giudizio, qualsiasi provvedimento quando emerga l'inutilità di coltivare la lite in base a valutazione, analiticamente esposta nella motivazione dell'atto, dei seguenti elementi: probabilità di soccombenza del Comune con richiamo ad eventuali simili vicende fiscali conclusesi negativamente;

valore della lite, costo della difesa e costo della soccombenza. Oltre ai casi nei quali l'atto va annullato per illegittimità e/o inopportunità, possono essere annullati quegli atti la cui valutazione faccia emergere un interesse specifico, concreto ed attuale dell'Amministrazione alla loro revoca.

Il potere di annullamento, di revoca o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento spetta, in via sostitutiva, in caso di inerzia da parte del funzionario responsabile del tributo, al responsabile del servizio finanziario.

Non è consentito l'esercizio dell'autotutela nel caso sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune.

ART. 38 Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali

Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei luoghi destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali, sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo. Essi si svolgono, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati, durante l'orario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse, nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente.

Prima dell'inizio della verifica, il contribuente ha diritto ad essere informato delle ragioni che l'abbiano giustificata e dell'oggetto che la riguarda, della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonché dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasioni di verifiche.

Su richiesta del contribuente, l'esame dei documenti può essere effettuato nell'ufficio dei verificatori o presso il professionista che lo assiste o lo rappresenta.

Delle osservazioni e dei rilievi del contribuente e del professionista, che eventualmente lo assiste, deve darsi atto nel verbale delle operazioni di verifica.

La permanenza dei verificatori presso la sede del contribuente non può superare i trenta giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta giorni con atto motivato del funzionario responsabile del tributo. I verificatori possono ritornare nella sede del contribuente per esaminare le osservazioni presentate dal contribuente, previo assenso motivato del funzionario responsabile del tributo.

Dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte dei verificatori, il contribuente può comunicare, entro sessanta giorni, osservazioni e richieste che sono valutate dal funzionario responsabile del tributo. L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo i casi di particolare e motivata urgenza.

TITOLO IV NORME

FINALI

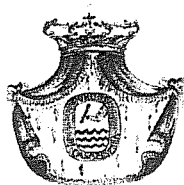
Art. 39 - Norme finali

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Da tale data si intendono abrogate le norme di vigenti Regolamenti Comunali in contrasto con quanto previsto dal presente Regolamento.

I regolamenti relativi alle singole entrate possono stabilire norme di dettaglio e di completamento della disciplina del presente regolamento generale, purché in coerenza con le disposizioni di quest'ultimo.

Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all'art. 3, comma 1 L.212/2000, dal **1° gennaio 2015**, in conformità a quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'Interno del 2 agosto 2012, in osservanza della disposizione contenuta nell'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388, poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448.



COMUNE DI CASAPESENNA

Provincia di Caserta
Ufficio Segreteria
Corso Europa 13^a traversa - 81036 Casapesenna
Codice Fiscale: 81001750611 Partita IVA: 03447760616
Centralino tel.: 081/8165611 - fax 081/8165640
Sindaco tel.: 081/8165627
e-mail comune-casapesenna@libero.it

Prot. N. 1477

DEL 10.03.2015

Al Revisore dei Conti
Dr.ssa Enza Perna

OGGETTO: Richiesta parere sulla proposta di deliberazione relativa all'approvazione del nuovo regolamento sulle entrate comunali

Si trasmette, in allegato, per il parere di competenza, copia della proposta deliberativa di approvazione del nuovo regolamento sulle entrate comunali con lo schema del nuovo regolamento.

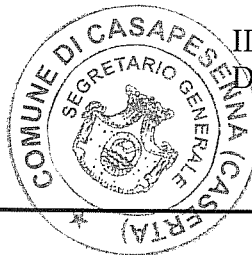
Cordiali saluti

Casapesenna lì 10.03.2015

Il Segretario Generale
Dr.ssa Anna Damiano

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Domenico Fontana



IL SEGRETARIO GENERALE
D.ssa Anna Damiano

Il sottoscritto Segretario Comunale, CERTIFICA che la presente deliberazione è stata affissa all'albo Pretorio N. _____ della sede comunale oggi _____ e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi, come prescritti dall'art. 124 T.U. 267/2000-

Li



IL SEGRETARIO GENERALE
D.ssa Anna Damiano

ESECUTIVITA'

Ai sensi dell'art. 134 comma 4 legge 267/2000

- ☒ Per dichiarazione di immediata esecutività del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 134 comma 3 legge 267/2000
- ☐ Per decorrenza termini, giorni 10;
- ☐ Atto non soggetto a controllo;

Li 20.03.2015



IL SEGRETARIO GENERALE
D.ssa Anna Damiano

Trasmessa copia a:

Albo Pretorio
Ragioneria
U.T.C.
Altro _____

Sede
Sede
Sede